

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Disciplina della circolazione nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito anche AdSP MAS o AdSP);

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 84/'94 e ss.mm.ii. recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ed in particolare quella di provvedere al *“coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni”*, ... *“al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali”* nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo che ricadono nella circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO l'art. 6 comma 1 della Legge 84/'94 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 196/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;

VISTA l'Ordinanza n° 96 del 04/07/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale concernente la definizione delle Aree Portuali non aperte all'uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni;

VISTI gli artt. 1161 e 1174 del *“Codice della Navigazione”*;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. relativamente alla definizione e classificazione delle strade;

PREMESSO che il controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di ammissione per persone e *“veicoli”* nell'ambito portuale, è regolamentato dall'Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza;



PREMESSO che la destinazione ad uso operativo delle aree portuali individuate nella planimetria allegata, è stata definita dall’Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza inerente le “Aree portuali operative non aperte all’uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezioni di Isola dei Saloni”;

RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento e consolidamento dell’Ordinanza sperimentale n° 83 del 16/06/2022 concernente la regolamentazione della circolazione e sosta dei “veicoli” nelle aree portuali operative comuni non aperte all’uso pubblico di cui all’Ordinanza n° 96 del 04/07/2023 sopra richiamata;

VISTO il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota di prot. AdSP MAS n° 12933 del 07/03/2023 e recepitene le indicazioni.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Nella presente ordinanza sono descritti, tra gli altri, i varchi, le strade e le aree di sosta delle c.d. aree comuni del Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni così come riportate nella planimetria allegata che è parte integrante della presente ordinanza e ha comunque valore indicativo.

Per la segnaletica verticale è da considerare valida quella presente in loco le cui caratteristiche hanno come riferimento quelle previste dal “Nuovo Codice della Strada”.

Per quanto riguarda le regole della circolazione si intendono valide quelle indicate dal “Nuovo Codice della Strada” salvo diverse disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Non rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza le aree date in concessione ai terminal, appositamente identificate da segnaletica verticale definita da ogni singolo terminal.

Le aree oggetto della presente ordinanza sono destinate ad un fluido convogliamento del traffico veicolare da e per i terminal portuali insediati e la fermata e la sosta sono consentite esclusivamente nelle aree ad esse dedicate con le modalità in seguito prescritte.

ARTICOLO 1 – Obiettivi dell’ordinanza

Gli obiettivi della presente ordinanza sono:

1. regolamentare la circolazione stradale nelle aree portuali operative comuni non aperte ad uso pubblico nella sezione portuale in oggetto;
2. richiamare ed eventualmente integrare i principi che regolamentano la sicurezza della circolazione stradale già contenuti in maniera più estesa in altre ordinanze emanate dall’Autorità di Sistema Portuale.



ARTICOLO 2 – Definizioni

Si intendono in generale per veicoli quelli classificati nell'art. 47 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada".

In particolare, ai fini della presente ordinanza si intende:

- a) per "veicoli":
 - velocipedi così come definiti nell'art. 50 D.Lgs. 285 del 30/04/1992,
 - moto veicoli così come definiti nell'art. 53 D.Lgs. 285 del 30/04/1992,
 - auto veicoli così come definiti nell'art. 54 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- b) per "mezzi pesanti":
 - autocarri,
 - trattori stradali,
 - auto veicoli per trasporti specifici,
 - auto veicoli per uso speciale,
 - autotreni,
 - autoarticolati,
 - autosnodati,
 - mezzi d'opera,così come definiti nell'art. 54 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- c) per "rimorchi" quelli definiti nell'art. 56 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- d) per "macchine operatrici" quelle definite nell'art. 58 D.Lgs. 285 del 30/04/1992;
- e) per "veicoli eccezionali" quelli che superano la sagoma limite e/o i limiti di massa, così come definiti dagli artt. 61 e 62 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992.

ARTICOLO 3 – Sicurezza della circolazione e gestione dei sinistri

3.1 Sicurezza della circolazione

La circolazione dei veicoli in generale (così come classificati nell'art. 47 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada") in porto, per la particolarità dell'ambiente in cui si svolge, richiede ai conducenti particolare attenzione e una velocità adeguata alla visibilità ed agli spazi di frenata del mezzo in funzione delle condizioni generali del traffico, della viabilità, del manto stradale nonché degli spazi di frenata del mezzo in funzione delle condizioni del carico, affinché siano evitati ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Le indicazioni, dei dossi, dei passaggi pedonali e quant'altro, contenuti nella presente ordinanza, sottolineano l'obbligo imposto a tutti i conducenti di moderare la velocità e di prestare particolare attenzione ai rischi di interferenza che si possono ingenerare.

È vietata la sosta nelle aree a ciò non espressamente dedicate.

Per la circolazione sulle aree operative date in concessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., nonché nelle altre aree non date in concessione, le macchine operatrici, i carrelli, i trattori e/o i rimorchi, non autorizzati a circolare su



strade pubbliche, possono transitare a condizione che siano provvisti di assicurazione contro i danni provocati verso terzi e ne sia stata effettuata la manutenzione in conformità ai relativi manuali d'uso e comunque in modo da garantirne il buon funzionamento ed un utilizzo in piena sicurezza.

Per la circolazione sulle aree asservite alle attività portuali nella sezione portuale oggetto della presente ordinanza, la velocità massima consentita per:

- a) i "veicoli" è di 30 km/h;
- b) i "mezzi pesanti" è di 30 km/h;
- c) le "macchine operatrici" è di 15 km/h;

quest'ultime oltre ad ottemperare a quanto previsto ai paragrafi precedenti, devono rispettare anche i seguenti criteri e procedure di sicurezza:

1. identificazione della ragione sociale e del numero aziendale così come da Ordinanza AdSP in tema di "Identificazione dei mezzi operativi nei porti di Venezia e Chioggia";
2. i conducenti dovranno essere in possesso di patente per la conduzione degli equivalenti mezzi circolanti su strada;
3. impegnare il percorso più breve;
4. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino, un moviere, alla guida di veicolo dotato di dispositivi di segnalazione visiva, oppure provvisto di bandiere per la segnalazione, dovrà precedere i mezzi operativi in movimento;
5. essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa/acustica che si attivano durante la movimentazione.

3.2 Gestione dei sinistri

Per i sinistri come, a mero titolo di esempio, incidenti stradali, danneggiamenti, spanti, ecc., il conducente del veicolo si fa carico di chiamare tempestivamente i soccorsi ed il numero unico di reperibilità dell'AdSP (041 5334545). Il personale reperibile dell'AdSP attiverà la ditta affidataria del servizio di pronto intervento ecologico per il contenimento di eventuali spanti e la bonifica delle aree; fermo restando che i costi di tali interventi sono a carico del danneggiante e/o della sua compagnia assicurativa. Si confermano le procedure previste dal Codice della Strada e dal Codice delle Assicurazioni private.

Rimane sempre a carico del danneggiante la messa in pristino dei beni demaniali danneggiati.

ARTICOLO 4 – Varco portuale di Isola dei Saloni – collegamenti

4.1 Varco Isola dei Saloni

L'accesso in Porto e l'uscita avviene attraverso un unico varco, denominato Varco Saloni, che è composto da una carreggiata con due corsie, una per senso di marcia.

Il varco non è presidiato ma in ogni caso l'accesso è vietato ai non aventi diritto.

Il cancello del varco deve essere di norma sempre chiuso, in particolare dalle ore 18 alle ore 7, ed aperto esclusivamente per il passaggio di mezzi identificati al



precedente art. 2 o di pullman la cui presenza è legata all'attività crocieristica. In attesa dell'automatizzazione dell'apertura e chiusura del varco e di differenti procedure di gestione, qualora il Varco non sia presidiato da personale a tutela delle aree, l'apertura e chiusura del Varco è compito e responsabilità del soggetto transitante.

4.2 Dorsale Isola dei Saloni

Dal varco portuale di accesso parte una carreggiata che corre lungo la recinzione di delimitazione dell'area portuale e che termina in una rotatoria posta tra il bacino ed il fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO".

La carreggiata è a doppio senso di marcia e vi è vietata la sosta.

È vietato uscire dal percorso di tale carreggiata se non per immettersi nelle varie corsie che adducono alle aree del terminal Holcim Italia S.p.A. o alle aree di parcheggio distribuite nell'area oggetto della presente ordinanza.

Lungo la dorsale si immettono le corsie che provengono dal terminal Holcim Italia S.p.A..

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 5 - Rotatoria

La rotatoria di cui al precedente p.to 4.2, è di tipo "europeo" ed è costituita da una corsia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 6 – Strade che si diramano dalla dorsale Isola dei Saloni

Dalla dorsale Isola dei Saloni si diramano due intersezioni a raso. Le carreggiate di ogni intersezione convogliano il traffico veicolare in entrata ed uscita dal terminal Holcim Italia S.p.A., dall'accesso sud del terminal crociere e dalle altre aree comuni.

6.1 Carreggiate che collegano la dorsale Isola de Saloni al terminal Holcim Italia

Dalla dorsale Isola dei Saloni si diramano due percorsi di ingresso al terminal Holcim Italia S.p.A., un percorso che adduce al magazzino c.d. "ex Mocomar", ed una strada che adduce ai silos scoperti, composta da una carreggiata con due corsie, una per senso di marcia.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.



6.2 Carreggiata che collega la dorsale Isola dei Saloni alle aree del terminal croceristico - varco mezzi pesanti a sud del Fabbricato 902

Dalla dorsale Isola dei Saloni, in prossimità delle aree operative del Terminal Holcim Italia S.p.A., si diramano due corsie, una per senso di marcia, per veicoli o mezzi pesanti che, attraverso un'area di parcheggio nelle aree comuni ed una servitù di passaggio nelle aree operative del Terminal Holcim Italia S.p.A., accedono da sud, attraverso apposito varco, alle aree ISPS del terminal croceristico.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 7 – Aree connesse al fabbricato 900 c.d. "magazzino ex ATO" e il terminal crociere

7.1 Strada di collegamento tra la rotatoria e l'ingresso secondario dell'area ISPS del terminal crociere

Dalla rotatoria posta al termine nord della dorsale Isola dei Saloni si dirama una strada che conduce al terminal crociere ed all'accesso carraio secondario dell'area ISPS del terminal stesso, precipuamente dedicato, allo stato attuale, al transito di mezzi d'emergenza. È vietato ai veicoli uscire dal percorso di tale carreggiata se non per immettersi nelle aree di parcheggio per veicoli poste adiacenti alla stessa o nell'area di parcheggio per pullman posta tra il terminal crociere ed il lato nord del fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO". È vietato ai pedoni uscire dai percorsi pedonali segnalati.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali", salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

7.2 Strada di collegamento tra la rotatoria e banchina di levante del bacino

Dalla rotatoria posta al termine nord della dorsale Isola dei Saloni si dirama una strada che conduce alla banchina di Levante che si affaccia sul bacino.

Sono vietati l'accesso, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" ad esclusione di soggetti in possesso di autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

7.3 Strada di collegamento tra la rotatoria e banchina di ponente del bacino

Dalla rotatoria posta al termine nord della dorsale Isola dei Saloni si dirama una strada che conduce alla banchina di Ponente che si affaccia sul bacino.

Sono vietati l'accesso, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" ad esclusione di soggetti in possesso di autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.



ARTICOLO 8 – Aree di parcheggio

8.1 Area di parcheggio dopo il varco di accesso in ingresso all'area portuale per veicoli.

Dopo l'ingresso dal varco portuale, subito a sinistra, lungo la recinzione sud dell'area portuale, vi è un'area dedicata al parcheggio di veicoli autorizzati.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.2 Aree di parcheggio dopo il varco di accesso in ingresso all'area portuale per mezzi pesanti nei pressi del terminal Holcim Italia S.p.A.

Dalla dorsale Isola dei Saloni, in prossimità delle aree operative del Terminal Holcim Italia S.p.A., si diramano due corsie, una per senso di marcia, per veicoli o mezzi pesanti che, attraverso una servitù di passaggio, accedono al varco delle aree ISPS del terminal crocieristico.

Nei pressi del magazzino c.d. "ex Mocomar", sul suo lato est, sono presenti n° 2 stalli per mezzi pesanti funzionali all'attività crocieristica.

Nei pressi della corsia che porta al varco di accesso alle aree ISPS del terminal crocieristico sono presenti n° 6 stalli per mezzi pesanti funzionali all'attività crocieristica e n° 6 stalli per operatori portuali.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "veicoli", "mezzi pesanti", "rimorchi", "macchine operatrici" o "veicoli eccezionali" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.3 Area di parcheggio in prossimità scassa e dell'accesso carraio all'area ISPS del terminal crociere

In prossimità della parte di banchina portuale, inclinata verso lo spazio acqueo (scassa) e dell'accesso carraio all'area ISPS del terminal crociere, si trovano n° 5 stalli di sosta per autobus e n° 2 stalli per taxi, funzionali all'attività crocieristica.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.

8.4 Aree prospiciente il fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO"

Nelle aree prospicienti i lati nord ed est del fabbricato 900, c.d. "magazzino ex ATO" si trovano n° 4 stalli di sosta dedicati a veicoli funzionali all'attività crocieristica, n° 20 stalli dedicati alle istituzioni e n° 12 per operatori portuali.

Sono vietati la fermata, la sosta o l'abbandono di "mezzi pesanti", "rimorchi" o "macchine operatrici" salvo autorizzazioni straordinarie rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale.



ARTICOLO 9 – Percorsi ed attraversamenti pedonali

Lungo la dorsale Isola dei Saloni e le strade di collegamento con le aree in concessione e le aree di parcheggio, sono stati predisposti percorsi ed attraversamenti pedonali utilizzabili da pedoni e tutti coloro i quali meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. È vietato ai pedoni uscire dai percorsi pedonali segnalati.

Sui percorsi ed attraversamenti pedonali sono vietate la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo/mezzo.

ARTICOLO 10 – Sistema di controllo accessi

Il Varco Saloni non è presidiato e non è dotato di sistema di controllo accessi ma in ogni caso l'accesso è consentito esclusivamente agli aventi diritto in possesso di titolo di accesso per persona, così come regolamentato da AdSP con propria ordinanza, o titolo di viaggio in caso di passeggeri di unità navali ormeggiate presso le aree oggetto della presente ordinanza.

ARTICOLO 11 – “Veicoli eccezionali”, “macchine operatrici” e mezzi d’opera

11.1 “Veicoli eccezionali”

Per i “veicoli eccezionali” provenienti dalla o destinati alla viabilità ordinaria, che siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, è consentita la prosecuzione del viaggio all'interno dell'area portuale purché:

1. vengano rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione per l'intero viaggio anche all'interno delle aree portuali;
2. la velocità dei/del mezzi/o o del convoglio venga notevolmente ridotta ed adeguata alle sue caratteristiche, con particolare riferimento al campo visivo del conducente, all'ingombro / sagoma, agli spazi di frenata ed alla maggior pericolosità della circolazione in ambito portuale;
3. di detto transito venga informata l'Autorità di Sistema Portuale con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi tramite l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza.

11.1.1 “Veicoli eccezionali” eccedenti peso e/o sagoma limite

Il transito dei veicoli fuori peso e/o sagoma limite, in prosecuzione verso le aree portuali, rispetto alla viabilità ordinaria, è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale per le verifiche da parte della Direzione Tecnica.

La luce netta del Varco Saloni è 8,00 m in larghezza. Preliminarmente ad ogni transito di un “veicolo eccezionale”, il vettore dovrà verificare la sua sagoma in relazione alla luce netta sopra indicata. Qualora lo scostamento tra la luce netta e le misure effettive del “veicolo eccezionale” sia inferiore a 40 cm, il vettore dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Direzione Tecnica dell'AdSP.



11.2 “Macchine operatrici” o mezzi d’opera

Alle “macchine operatrici” o mezzi d’opera, con o senza carico, ove non espressamente negato nel testo della presente ordinanza, è consentito il transito, nelle aree oggetto della stessa, alle seguenti condizioni:

1. il transito non deve comportare la chiusura al traffico di alcuna strada;
2. il percorso dovrà seguire la via più breve rispettando il senso di percorrenza;
3. la velocità dovrà essere notevolmente ridotta ed adeguata alle sue caratteristiche con particolare riferimento al campo visivo del conducente ed agli spazi di frenata;
4. qualora le condizioni atmosferiche od il particolare tracciato del trasferimento lo consiglino, un moviere, dotato di bandiera o segnalatori luminosi in orario notturno, dovrà precedere il mezzo o il convoglio.

ARTICOLO 12 – Cantiere temporaneo per la revisione dell'infrastruttura impiantistica e tecnologica finalizzata al ripristino dell'operatività del varco, mediante l'implementazione di un nuovo sistema di controllo accessi e la fornitura ed installazione di alcuni apparati di videosorveglianza.

Il varco di accesso alle aree portuali, denominato Varco Saloni, è soggetto ad attività edili ed elettriche al fine di permettere la sua implementazione tecnologica e strutturale.

Durante la permanenza del cantiere, l’accesso alle aree portuali avverrà attraverso il medesimo Varco, utilizzando una sola corsia gestita a senso unico alternato attraverso apposito impianto semaforico e cartellonistica verticale come indicato nella planimetria allegata.

La corsia adibita all’ingresso ed uscita veicolare sarà definita in funzione delle necessità operative del cantiere.

ARTICOLO 13 – Sanzioni

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. I contravventori, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, in via amministrativa dalla locale Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall’Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale n° 156/2002 che disciplina le proprie funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa esercitati dai funzionari della AdSP MAS stessa.

Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente ordinanza, la sosta prolungata o l’abbandono dei veicoli, possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati dalla locale Capitaneria di



Porto ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione ed i mezzi/veicoli in genere, così come definiti nel precedente art. 2 della presente ordinanza, rimossi.

ARTICOLO 13 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 83 del 16/06/2022.

Si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegate.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore con effetto immediato ed ha validità fino alla conclusione delle attività di cantiere riportate nell'articolo n° 12 della presente Ordinanza.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si fa riferimento al D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

ALLEGATI:

Allegato 1: planimetria indicativa con descritti, tra gli altri, i varchi, le strade e le aree di sosta delle "aree comuni" del Porto di Chioggia sez. di Isola dei Saloni.

Allegato 2: planimetria indicativa con descritti, le aree oggetto dell'intervento, le corsie di accesso, la corsia utilizzata per l'accesso in funzione delle lavorazioni di cantiere, presso il Varco Isola dei Saloni.

Modulo 1: informazioni preliminari all'accesso nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico per veicoli fuori sagoma limite o eccedenti la massa limite.